

DARAG Italia S.p.A.

Contratto di Assicurazione

Full Kasko Scania Non Finanziato


Ramo 57

Ed. Gennaio 2020

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	PAGINA
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	3
 CHE COSA È ASSICURATO?	3
SETTORE INCENDIO	3
Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio	3
1.1 - Ricorso terzi da incendio	3
1.2 - Eventi naturali	3
1.3 - Bagagli riposti nel mezzo	3
1.4 - Atti dolosi da parte di terzi	4
1.5 - Valutazione a nuovo	4
SETTORE FURTO E RAPINA	4
Art. 2 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Furto e Rapina	4
2.1 - Danni da scasso	4
2.2 - Atti vandalici	4
2.3 - Rifacimento chiavi	4
2.4 - Tassa di proprietà	4
2.5 - Trasporto vittime della strada	4
2.6 - Danni al veicolo per cose non assicurate	4
2.7 - Valutazione a nuovo per furto e rapina	5
2.8 - Accessori del veicolo	5
2.9 - Rimborso spese di rimozione, recupero e parcheggio	5
SETTORE KASKO	5
Art. 3 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore KASKO	5
3.1- Urto contro animali	5
3.2 - Danni da parcheggio	5
3.3 - Trasporti marittimi	5
3.4 - Danni a veicoli articolati o scivolamento del carico	6
3.5 - Carico e scarico merci con mezzi meccanici	6
3.6 - Traslocazione della garanzia	6
3.7 - Danni subiti a seguito di morsi di martore o roditori	6
3.8 - Spese di salvataggio e soccorso	6
3.9 - Determinazione del danno	6
3.10 - Elenco officine e carrozzerie autorizzate Scania	8
GARANZIE OPZIONALI	8
Art. 4.1 – CRISTALLI	8
Art. 4.2 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE	8
4.2.1 Invalidità permanente	8
4.2.2 Morte	9
4.2.3 Estensione dell'assicurazione	9

4.2.4 Rischio guerra	9
4.2.5 Rimborso Spese mediche a seguito di Infortunio	9
4.2.6 Spese di salvataggio e recupero	10
4.2.7 Spese di rimpatrio	10
4.2.8 Criteri di indennizzabilità	10
 Art. 4.3 – GARANZIA CONVOGLIO	10



CHE COSA NON E' ASSICURATO?	11
---	----

SETTORE INCENDIO	11
Art. 5 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio	11
SETTORE FURTO E RAPINA	12
Art.6 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Furto e Rapina	12
SETTORE KASKO	13
Art.7 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore KASKO	13
SETTORE GARANZIE OPZIONALI	14
Art.8 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Garanzie Opzionali	14
8.1 CRISTALLI	14
8.2 INFORTUNI DEL CONDUCENTE	14



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	15
Art. 9- Limiti di copertura	15
9.1 SETTORE INCENDIO	15
9.1.1 - Franchigia	15
9.1.2 – Raddoppio delle franchigie e degli scoperti	15
9.1.3 – Ricorso terzi da incendio	15
9.1.4 – Bagagli riposti nel mezzo	15
9.1.5 – Mutamento delle circostanze	15
9.1.6 – Comunicazione di sinistro alla Società	15
9.1.7 – La Società non è inoltre tenuta all'indennizzo in caso di	16
9.1.8 – Riparazione del veicolo senza autorizzazione dell'Assicuratore	16
9.1.9 – Diritti di surroga della Società Assicuratrice	16
9.2 SETTORE FURTO E RAPINA	16
9.2.1 - Franchigia	16
9.2.2 – Raddoppio delle franchigie e degli scoperti	16
9.2.3 – Rimborso spese di rimozione, recupero e parcheggio	16
9.2.4 – Bagagli riposti nel mezzo	16
9.2.5 – Mutamento delle circostanze	17
9.2.6 – Assicurazione presso diversi Assicuratori	17
9.2.7 – Esclusione della garanzia	17
9.2.8 – Riparazione del veicolo senza autorizzazione dell'Assicuratore	17
9.2.9 – Diritto di surroga della Società Assicuratrice	17

9.3 SETTORE KASKO	18
9.3.1 - Franchigia.....	18
9.3.2 – Raddoppio delle franchigie e degli scoperti.....	18
9.3.3 – Bagagli riposti nel mezzo	18
9.3.4 – Mutamento delle circostanze	18
9.3.5 – Assicurazione presso diversi Assicuratori	18
9.3.6 – Esclusione della garanzia	18
9.3.7 – Riparazione del veicolo senza autorizzazione dell'Assicuratore.....	19
9.3.8 – Diritto di surroga della Società Assicuratrice.....	19
9.4 SETTORE GARANZIE OPZIONALI.....	19
9.4.1 – Franchigia garanzia Cristalli	19
9.4.2 – Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente	19
9.4.3 – Limite massimo di indennizzo – Garanzia convoglio	19
 DOVE VALE LA COPERTURA?.....	20
Art. 10 – Estensione territoriale per i Settori Incendio, Furto e Rapina, Kasko e Garanzie opzionali.....	20
 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	20
Art. 11 – Inizio e fine della copertura	20
11.1- Inizio della copertura	20
11.2 - Durata	20
11.3 - Fine della copertura	21
Art. 12 – Recesso	21
12.1- Recesso dell'Assicuratore	21
12.2 – Recesso dell'Assicuratore per multipli contratti con medesimo Contraente	21
12.3 - Recesso per sinistro	21
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA	22
 QUANDO E COME DEVO PAGARE?	22
Art. 13 – Pagamento del premio	22
13.1 – Imposte e tasse	22
Art. 14 – Calcolo del premio garanzia Incendio, Furto e Rapina, Kasko.....	22
14.1 – Determinazione del premio	22
14.2 – Variazione fattori di rischio e/o opzioni di sicurezza	23
14.3 – Ricalcolo del premio.....	23
14.3 – Dichiarazioni inesatte e/o incomplete	23
14.5 – Somma assicurata ai fini del calcolo del premio annuo lordo	23
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	24
NORME APPLICATE IN CASO DI SINISTRO	24
Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	24

<u>15.1 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto e Rapina, Kasko e rischi opzionali</u>	24
<u>15.2 – Documentazioni supplementari</u>	25
<u>15.3 – Valutazione dei danni e nomina dei periti</u>	25
<u>15.4 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento</u>	26
<u>15.5 – Criteri di indennizzabilità garanzia Infortuni</u>	26
<u>15.6 – Diritto all'indennizzo per il Settore Infortuni del conducente</u>	27
<u>15.7 – Pagamento dell'indennizzo</u>	27
<u>15.8 – Infortuni del conducente: Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni</u>	27
<u>15.9 - Recuperi</u>	28
 <u>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</u>	 29
<u>Art. 16 – Trasferimento di proprietà del veicolo</u>	29
<u>16.1 – Altre assicurazioni</u>	29
<u>16.2 – Competenza territoriale</u>	29
 <u>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</u>	 29
 <u>NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO</u>	 30
 <u>GLOSSARIO</u>	



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate e sono da leggere con particolare attenzione.

**CHE COSA È ASSICURATO?****GARANZIE BASE****SETTORE INCENDIO****Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio**

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinato al funzionamento del veicolo stesso anche se dovuto a dolo di terzi.

Sono compresi inoltre i danni a seguito di fusione dei cablaggi a causa di corto circuito.

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previste.

1.1 Ricorso terzi da incendio

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo, che sia indennizzabile ai sensi dell'Art. 1. **La garanzia è operante entro il limite di 150.000,00 euro:**

- in tutti i casi di Responsabilità Civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dall'assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'Art. 129 del Codice delle assicurazioni;

1.2 Eventi naturali

La Società risarcisce, fino alla concorrenza del valore Assicurato con la garanzia furto i danni dovuti da smottamento, caduta di massi, frane, valanghe, caduta di neve, grandine, alluvioni, inondazioni e uragani (correnti d'aria superiori a sessanta chilometri orari), nonché i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto di tali eventi naturali. Si considerano derivanti da sinistro "eventi naturali" anche i danni al veicolo causati da caduta di neve dai tetti o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

Sono comunque esclusi i danni da ricondurre a condotta del conducente conseguente a tali eventi naturali. Per tali eventi si applicano scoperti e franchigie come indicati per la garanzia incendio e furto.

1.3 Bagagli riposti nel mezzo

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino il danno totale del veicolo saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio e trasportati sul veicolo purché si tratti di oggetti di proprietà dell'Assicurato e/o dei trasportati quali indumenti, oggetti di uso personale, attrezzature sportive, materiali da campeggio contenuti in valigie o sacche (sono esclusi dalla garanzia gioielli e preziosi, apparecchi fotografici e accessori, apparecchiature radio, cd e videocamere, lap tops, navigatori, psp, monitor portatili, denaro, titoli e valori e oggetti di particolare valore artistico).

Il rimborso è garantito sino ad un massimo di 1.000,00 euro.

In caso di sinistro dovrà essere presentata regolare denuncia circostanziata all'autorità competente.

1.4 Atti dolosi da parte di terzi

La Società risarcisce, fino alla concorrenza del valore Assicurato con la garanzia furto e con l'applicazione degli scoperti e franchigie come indicati per la garanzia incendio e furto i danni al veicolo causati da parte di terzi a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse o eventi vandalici.

1.5 Valutazione a nuovo

In caso di sinistro incendio o scoppio avvenuto entro i dodici mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo, in qualsiasi paese essa sia avvenuta, la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

SETTORE FURTO E RAPINA

Art. 2 – Cosa comprende l'Assicurazione per il settore Furto e Rapina

La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato o tentato), nonché dalla rapina del veicolo, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al reato o in seguito al tentativo di commetterlo. In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione dello scoperto indicato in polizza.

Resta convenuto che lo scoperto e il relativo minimo, è a carico dell'Assicurato.

2.1 Danni da scasso

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o rapina e/o tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso.

2.2 Atti vandalici

La Società risarcisce, fino alla concorrenza del valore Assicurato con la garanzia furto e con l'applicazione degli scoperti e franchigie come indicati per la garanzia incendio e furto i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse o eventi vandalici.

2.3 Rifacimento chiavi

La Società rimborsa i costi sostenuti per rifacimento chiavi originali in caso di furto, rapina o smarrimento regolarmente denunciato alle competenti autorità.

2.4 Tassa di proprietà

La Società rimborserà il rateo relativo alla tassa di proprietà pagata e non goduta in caso di furto totale previa presentazione della relativa documentazione.

2.5 Trasporto vittime della strada

La Società rimborserà le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria ed ai tessuti dei sedili in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione rilasciata dall'amministrazione ospedaliera o dal medico intervenuto o dall'autorità di Polizia.

2.6 Danni al veicolo per cose non assicurate

La Società rimborsa le spese relative ai danni subiti dal veicolo Assicurato a seguito di tentativo di furto di cose non assicurate riposte all'interno del veicolo stesso e non facenti parte della sua normale dotazione.

2.7 Valutazione a nuovo per furto e rapina

In caso di sinistro furto, rapina avvenuto entro i dodici mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo, in qualsiasi paese essa sia avvenuta, la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

2.8 Accessori del veicolo

Le garanzie sono operanti per gli optional e gli accessori, purché stabilmente installati sul veicolo, ne sia comprovata l'esistenza ed il veicolo sia chiuso a chiave.

Le garanzie summenzionate sono prestate per il modello di veicolo indicato in polizza compresi accessori e dotazioni non di serie.

2.9 Rimborso spese di rimozione, recupero e parcheggio

In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza e successivo ritrovamento, la Società rimborsa i costi effettivi di rimozione, recupero e parcheggio (disposto dall'autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta consegna all'Assicurato), se documentati, nella misura massima del 2% del valore commerciale, senza detrazione della franchigia eventualmente concordata.

Le disposizioni su menzionate si applicano anche agli optional e agli accessori del veicolo Assicurato.

I costi eccedenti il 2% del valore commerciale relativi al ripristino, sostituzione e recupero vengono rimborsati solo se sostenuti su espressa autorizzazione dell'Assicuratore.

SETTORE KASKO

Art. 3 – Cosa comprendono le garanzie per il Settore Kasko

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori stabilmente fissati sullo stesso e i pezzi di ricambio, in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatesi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

3.1 Urto contro animali

La Società si obbliga a risarcire i danni subiti a seguito di collisione del veicolo in movimento contro animali su strade ad uso pubblico o a queste equiparate.

3.2 Danni da parcheggio

La società si obbliga a risarcire i danni da collisione del veicolo fermo o parcheggiato con un veicolo sconosciuto.

3.3 Trasporti marittimi

Per la durata dei trasporti marittimi nei limiti territoriali di cui alla sezione "estensione territoriale" sono coperti i danni al veicolo Assicurato causati da:

- a. affondamento della nave o del traghetto;
- b. allagamento della nave o del traghetto;
- c. abbandono della nave come regolato dal diritto internazionale della navigazione;
- d. contributi di avaria generale come regolata dal diritto della navigazione internazionale o applicabile e/o dal diritto dei trasporti. In caso di avaria generale, l'Assicuratore fornirà eventuali inclusioni o garanzie richieste dalla Compagnia di navigazione o dal vettore incaricato.

3.4 Danni a veicoli articolati o scivolamento del carico.

Sono coperti i seguenti danni derivanti da frenata e causati dall'utilizzo del mezzo nel caso di veicoli articolati 3.4.1 deformazione della motrice a seguito del ribaltamento del rimorchio e deformazioni riportate durante il procedimento di scarico del cassone basculante e/o carico/scarico con gru incorporata.

3.4.2 danno al veicolo Assicurato ed ai suoi accessori a seguito della traslazione del carico e della sovrastruttura (container)

3.4.3 danno causato dalla motrice da sbandamento e intraversamento del rimorchio

3.5 Carico e scarico merci con mezzi meccanici

Sono coperti i danni che si dovessero verificare durante le operazioni di carico e scarico effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici.

3.6 Traslazione della garanzia

Nel caso di danno parziale la Società acconsente alla traslazione temporanea della garanzia corpi veicoli terrestri sull'eventuale veicolo sostitutivo utilizzato dal Contraente, i cui estremi (marca, modello, numero di telaio e targa, documentazione fotografica) andranno comunicati per iscritto alla Società medesima.

3.7 Danni subiti a seguito di morsi di martore o roditori

Sono assicurati i danni subiti a seguito di morsi di martore o roditori in genere su parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento o di coibentazione ad esclusione dei danni consequenziali.

3.8 Spese di salvataggio e soccorso

3.8.1 Entità rimborso danno totale

In caso di danno totale la Società si obbliga a rimborsare le spese di salvataggio e di soccorso fino ad euro 2.500,00. Tale limite viene elevato fino a euro 7.500,00 qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance (tel.+39.0461996222).

3.8.2 Entità rimborso danno parziale

In caso di danno parziale la Società si obbliga a rimborsare i costi necessari sino ad euro 2.500,00 per il soccorso ed il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina autorizzata Scania in grado di procedere alla riparazione. Tale limite viene elevato fino a euro 7.500 qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance (tel. +39. 0461996222). Salvo casi eccezionali, previo accordo con l'Impresa, sarà possibile provvedere al trasporto del veicolo fino in Italia.

3.8.3 Spese di rimpatrio

Vengono considerate "spese di rimpatrio" i costi di trasporto dall'estero sostenuti al fine di ridurre il danno, con un limite di euro 2.500,00. Tale limite viene elevato fino a euro 7.500,00 qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance (tel. +39. 0461996222).

Le sole operazioni di rimpatrio potranno essere eseguite anche dall'utilizzatore con veicoli propri.

3.9 Determinazione del danno

Salva l'applicazione dell'eventuale franchigia, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

3.9.1 Danno totale

Sussiste danno totale qualora in seguito ad un evento coperto da assicurazione il veicolo sia stato distrutto o sia andato perduto oppure i costi presumibili delle riparazioni sommate al valore del relitto superino l'importo che il Contraente o Assicurato avrebbe dovuto corrispondere per un veicolo dello stesso tipo e della stessa qualità, nello stesso stato d'uso al momento del sinistro (valore commerciale).

In caso di danno totale la Società risarcisce il valore commerciale.

Nel caso di danno totale verificatesi dopo dodici mesi dalla prima immatricolazione al PRA del veicolo ed indennizzabile ai sensi di polizza, la Società risarcirà il valore riportato nella pubblicazione eurotax giallo riferito al giorno in cui si è verificato il sinistro, compreso il valore di eventuali optional e accessori di serie e non di serie.

La Società rimborserà l'importo relativo alle spese di immatricolazione sostenute per un nuovo veicolo a seguito di danno totale al veicolo Assicurato. La garanzia verrà prestata a condizione che il nuovo veicolo venga Assicurato presso Darag.

3.9.2 Danno parziale

L'impresa risarcisce: i costi del ripristino (riparazione o sostituzione); i costi effettivi per la spedizione e il trasporto delle parti di ricambio; i costi necessari per il recupero e per il trasporto del veicolo sino all'officina convenzionata più vicina che sia in grado di effettuare la riparazione del veicolo a regola d'arte.

Modalità di determinazione dei costi di ripristino:

- per veicoli con carico utile fino ad una tonnellata. Dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura non viene effettuata alcuna deduzione con riferimento alla data di immatricolazione ed all'uso del veicolo.

- per veicoli con carico utile superiore ad una tonnellata. Dai costi delle parti di ricambio non viene effettuata alcuna deduzione a patto che la data di prima immatricolazione del veicolo non sia antecedente di oltre tre anni dalla data del sinistro; mentre per veicoli immatricolati da più di tre anni alla data del sinistro, sarà invece dedotto un importo il cui ammontare sarà proporzionale all'età ed all'uso del veicolo.

Per i danni relativi alla verniciatura, pneumatici e batteria e indipendentemente dall'età del veicolo Assicurato, ai costi di ripristino o sostituzione di tali parti verrà dedotto un importo il cui ammontare sarà proporzionale all'età e allo stato d'uso del mezzo.

Le riparazioni effettuate presso le officine/carrozzerie della rete autorizzata Scania, o nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionate con la piattaforma gestione sinistri Scania, godranno di una riduzione delle franchigie indicate in polizza nella misura del 50%. Qualora ciò non fosse possibile, l'officina/carrozzeria dovrà essere individuata in base ad un accordo tra Contrente, piattaforma e l'Impresa.

In ogni caso, l'acquisto dei ricambi originali necessari per le riparazioni, che dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura, dovrà avvenire presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la piattaforma.

Inoltre non sarà prevista l'applicazione del degrado per i ricambi originali Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionate con la piattaforma e solo con comprovato rapporto causa/effetto con l'esclusione di teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e decorazioni aggiuntive. Nel caso di furto parziale oltre ai sopra menzionati elementi anche a fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafanghi e minigonne, si applicherà il degrado dal primo anno.

Le riparazioni effettuate al di fuori delle officine/carrozzerie della rete autorizzata Scania saranno risarcite con le seguenti modalità:

- a) Il costo della mano d'opera è definito con una tariffa oraria di 30,00 euro.
- b) Il rimborso dei ricambi originali necessari per le riparazioni dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura, dovrà avvenire presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la piattaforma.
- c) È sempre prevista l'applicazione del degrado per teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e decorazioni aggiuntive. Nel caso di furto parziale oltre ai sopra menzionati elementi anche a fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafanghi e minigonne, si applicherà il degrado dal primo anno.

-
- d) L'indennizzo in caso di riparazione (per danni parziali) verrà corrisposto a condizione che la riparazione sia stata eseguita da soggetto competente. È fatto salvo il caso di vendita del veicolo incidentato, in tale ipotesi l'Indennizzo è limitato al valore del deprezzamento conseguente al danno riportato.

3.10 Elenco officine e carrozzerie autorizzate Scania

L'elenco delle officine e/o delle carrozzerie della rete autorizzata Scania o del produttore nel caso di beni non prodotti da Scania, convenzionate con la piattaforma è disponibile online al seguente indirizzo web: www.scania.com/it/it/home/misc/dealer-locator/dealer-search.html

GARANZIE OPZIONALI

Art. 4.1 CRISTALLI

Cosa comprende garanzia Cristalli:

Sono assicurati i danni da rottura e scheggiatura, senza tenere conto della causa del danno, al parabrezza (vetro frontale), ai vetri laterali, al lunotto oltre che al tettuccio panoramico in vetro fino ad un massimo di euro 2.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo con una franchigia di euro 150,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.

La franchigia non si considera operante se l'intervento viene effettuato presso una officina autorizzata SCANIA.

Art. 4.2 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Cosa comprende la garanzia Infortuni del Conducente:

La garanzia infortuni del conducente è prestata per gli infortuni che determinino la Morte o Invalidità Permanente da infortunio, del conducente, verificatesi in occasione della guida del veicolo per i massimali indicati in polizza.

Vengono offerte coperture assicurative standardizzate Infortuni del conducente per assicurare persone aventi età inferiore ai 75 anni che al momento del sinistro si trovino in qualità di conducenti del veicolo immatricolato e Assicurato (ivi compresi i mezzi dotati di targa prova). Il veicolo potrà essere Assicurato dai soli clienti di SFI in Italia che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, purché muniti della prescritta abilitazione ed il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti.

La garanzia è operativa a condizione che il veicolo sia coperto dall'assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria

4.2.1 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'allegato 1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non

specificati nell'allegato 1) di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente

4.2.2 Morte

L'indennizzo per caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

4.2.3 Estensione dell'assicurazione

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti in conseguenza di:

- a) ispirazione di gas o vapori;
- b) annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- c) gli infortuni derivanti da influenze termiche e atmosferiche nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- d) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre alberi e simili nonché d valanghe;
- e) in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell'Assicurato;
- f) in conseguenza di tumulti popolari e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- g) in stato di malore o incoscienza.

4.2.4 Rischio guerra

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di Guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

4.2.5 Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio

- a) Le spese sanitarie sostenute a seguito di Infortunio vengono riconosciute fino alla concorrenza pari al limite riportato in polizza, previa deduzione della Franchigia riportata in polizza, purché vengano sostenute entro due anni dalla data del Sinistro e in quanto non debbano essere rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale o da un Assicuratore sociale o non siano state riconosciute da altro ente o assicurazione. La Società provvederà a rimborsare le spese mediche sostenute fino alla concorrenza massima di 3.000,00 euro per anno assicurativo e per evento al netto della franchigia contrattualmente prevista (150,00 euro) su presentazione di regolare documentazione. Sono considerate spese sanitarie

a seguito di Infortunio, nei limiti del suddetto massimale di euro 3.000,00 per evento e per anno assicurativo.

- b) Spese mediche rese necessarie, secondo prescrizione medica, al fine di eliminare le conseguenze dell'Infortunio. Tra queste rientrano anche i costi di trasporto dell'infortunato, di primo acquisto di arti artificiali, protesi dentarie o ulteriori ausili necessari a giudizio del medico. Le spese sostenute per trattamenti di medicina tradizionale cinese allo scopo dell'eliminazione dei postumi dell'Infortunio vengono riconosciuti, anche senza prescrizione medica, nella misura del 20% della somma assicurata e al netto della franchigia contrattualmente prevista (150,00 euro).

4.2.6 Spese di salvataggio e recupero che si rendono necessarie qualora l'Assicurato:

- a) abbia subito un Infortunio o si trovi in situazione di emergenza in acqua o in montagna e, ferito o non ferito, debba essere recuperato;
- b) sia deceduto in seguito ad un Infortunio o in seguito ad una situazione di emergenza in acqua o in montagna e debba essere effettuato il suo recupero;

Per costi di salvataggio e recupero si intendono i costi documentati per la ricerca dell'Assicurato ed il suo trasporto fino alla strada transitabile o all'ospedale più vicino al luogo dell'Infortunio.

4.2.7 Spese di rimpatrio

Qualora dall'Infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile ai sensi della Polizza superiore al 5%, e lo stesso Infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla concorrenza di euro. 2.500,00 su presentazione di regolare documentazione.

4.2.8 Criteri di indennizzabilità

Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non era fisicamente integro e sano sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

4.3 Garanzia convoglio

Garanzia opzionale a pagamento che copre i danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino attaccati al trattore o alla motrice assicurata con il limite massimo di indennizzo di euro 20.000,00 (o del valore commerciale al momento del sinistro se inferiore a tale importo).

Traslazione della garanzia e convoglio sono garanzie prestate nei limiti di indennizzo e con scoperti e franchigia indicati nella polizza afferente al veicolo.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

SETTORE INCENDIO

Art. 5 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio:

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- qualora non siano rispettate eventuali pattuizioni in merito all'utilizzo del veicolo;
- qualora il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- qualora il conducente si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del codice della strada;
- qualora il trasporto di persone sul mezzo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;
- in caso di mancata cooperazione da parte del Contraente/Assicurato nell'accertamento delle circostanze di fatto;
- in caso di mancata acquisizione da parte del Contraente /Assicurato del consenso della Società prima di dare inizio alla riparazione e/o di disporre in altro modo del veicolo;
- in caso di mancata denuncia o tardiva proposizione della stessa presso le autorità competenti da parte del Contraente/Assicurato o conducente, qualora il danno sia dovuto da uso non autorizzato del veicolo da parte di terzi, incendio, esplosione, animali, vandalismo, collisione con un veicolo sconosciuto e danni da parcheggio;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamento e simili;
- danni da eventi naturali riconducibili alla condotta del conducente;

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, eventi di forza maggiore e movimenti tellurici;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo Assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- avvenuti in occasione di utilizzo privato di circuiti autorizzati;
- occorsi durante la preparazione, partecipazione ovvero commissione da parte del Contraente/Assicurato di reati dolosi;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del mezzo (ad esempio l'autocombustione del mezzo protetto da garanzia della casa madre);
- non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile Auto stipulata ai sensi delle vigenti disposizioni;
- riconducibili a danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- direttamente o indirettamente causati o riferibili o comunque connessi ad atti terroristici.

SETTORE FURTO E RAPINA

Art. 6 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Furto e Rapina:

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- qualora non siano rispettate eventuali pattuizioni in merito all'utilizzo del veicolo;
- qualora il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- qualora il conducente si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del codice della strada;
- in caso di mancata cooperazione da parte del Contraente/Assicurato nell'accertamento delle circostanze di fatto;
- in caso di mancata acquisizione da parte del Contraente /Assicurato del consenso della Società prima di dare inizio alla riparazione e/o di disporre in altro modo del veicolo;
- in caso di mancata denuncia o tardiva proposizione della stessa presso le autorità competenti da parte del Contraente/Assicurato o conducente, qualora il danno sia dovuto da furto, rapina, uso non autorizzato del veicolo da parte di terzi, animali, vandalismo, collisione con un veicolo sconosciuto e danni da parcheggio;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamento e simili;

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, eventi di forza maggiore e movimenti tellurici;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo Assicurato;
- occorsi durante la preparazione, partecipazione ovvero commissione da parte del Contraente/Assicurato di reati dolosi
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo Assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo;

SETTORE KASKO

Art. 7 – Cosa non comprendono le garanzie per il Settore Kasko:

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente;
- ai freni, ai danni riferibili al funzionamento del veicolo e i danni derivanti da meri guasti. In particolare i danni riferibili al funzionamento sono considerati derivanti da usura ovvero da difetti di materiale o errori nell'approvvigionamento di materiali di consumo e/o da utilizzo improprio del mezzo o sue parti;
- relativi a modifiche, miglioramenti, riparazioni di pezzi soggetti ad usura, deprezzamento, modifiche all'aspetto esterno del veicolo o alle sue prestazioni, perdita di utilizzo o costi per veicolo sostitutivo.
- qualora non siano rispettate eventuali pattuizioni in merito all'utilizzo del veicolo;
- qualora il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- qualora il conducente si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del codice della strada;
- in caso di mancata cooperazione da parte del Contraente/Assicurato nell'accertamento delle circostanze di fatto;
- in caso di mancata acquisizione da parte del Contraente /Assicurato del consenso della Società prima di dare inizio alla riparazione e/o di disporre in altro modo del veicolo;
- in caso di mancata denuncia o tardiva proposizione della stessa presso le autorità competenti da parte del Contraente/Assicurato o conducente, qualora il danno sia dovuto da furto, rapina, uso non autorizzato da parte di terzi, animali, vandalismo, collisione con un veicolo sconosciuto e danni da parcheggio;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamento e simili;
- danni da eventi naturali o riconducibili alla condotta del conducente

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, eventi di forza maggiore e movimenti tellurici;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo Assicurato;
- occorsi durante la preparazione, partecipazione ovvero commissione da parte del Contraente/Assicurato di reati dolosi;

-
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo Assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo;

SETTORE GARANZIE OPZIONALI

Art. 8 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Garanzie Opzionali:

- 8.1 Cristalli

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole coperture è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti con dolo del Contraente/Assicurato

- 8.2 Infortuni del Conducente

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole coperture non sono indennizzabili:

- gli infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza alla guida, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;
- i danni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché partecipazione ad imprese temerarie;
- gli infortuni conseguenti a dolo;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini;
- gli infortuni causati direttamente o indirettamente, da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
- i danni subiti in caso di guerra dopo i primi 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.
- non danno diritto al rimborso i costi sostenuti per recarsi nei luoghi di cure termali o in luoghi di riposo e i relativi soggiorni, costi di riparazioni o di sostituzione di protesi dentarie, arti artificiali o altri ausili artificiali;

La copertura non è inoltre operante nei confronti di:

- tossicomani e le persone colpite od affette da apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo o da altre infermità gravi e permanenti;
- coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo;
- soggetti non fisicamente integri e sani al verificarsi dell'evento; in tal caso saranno eventualmente indennizzate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art.9 Limiti di copertura

9.1 - Settore Incendio

9.1.1 – Franchigia

La franchigia si applica, per l'importo di volta in volta concordato, per ciascun veicolo e per ogni sinistro. Il valore della franchigia è indicato in polizza.

9.1.2 - Raddoppio delle franchigie e degli scoperti

A seguito del verificarsi di un sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ad euro cinquemila, le franchigie e gli scoperti a carico del Contraente, indicate in polizza verranno applicati in misura doppia per i sinistri successivi al primo.

9.1.3 - Ricorso terzi da incendio

La garanzia è operante entro il limite di 150.000,00 euro. Tale garanzia opera esclusivamente per danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile Auto verso terzi, stipulata ai sensi delle vigenti disposizioni;

9.1.4 - Bagagli riposti nel mezzo

Il rimborso è garantito sino ad un massimo di 1.000,00 euro;

9.1.5 - Mutamento delle circostanze

a) Aggravamento o riduzione di rischio:

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio Assicurato, in modo tale che se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del Contratto, l'Assicuratore non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. La Società a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione del Contraente/Assicurato non può esigere che il minor Premio. È fatto salvo il diritto di recesso dell'Assicuratore.

b) Assicurazione presso diversi Assicuratori.

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio; in caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

9.1.6 - Comunicazione di sinistro alla Società

In caso di Sinistro il Contraente deve darne comunicazione per iscritto alla Società (all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza ovvero alla direzione della Società) entro tre giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o dalla data in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare alla Società, per iscritto e nello stesso termine di cui sopra, l'avvio di procedimenti di natura amministrativa o giudiziaria. Gli inadempimenti a tali obblighi possono comportare, la perdita ovvero la riduzione dell'indennizzo

9.1.7 - La Società non è inoltre tenuta all'indennizzo in caso di:

- a) mancata cooperazione da parte del Contraente/Assicurato nell'accertamento delle circostanze di fatto;
- b) mancata acquisizione da parte del Contraente/Assicurato del consenso della Società prima di dare inizio alla riparazione e/o di disporre in altro modo del veicolo.

9.1.8 - Riparazione del veicolo senza autorizzazione dell'Assicuratore

Nel caso in cui l'ammontare del danno sia inferiore a quindicimila euro, sarà possibile procedere alla riparazione immediatamente dopo il sinistro anche senza perizia, a condizione di aver ottenuto l'autorizzazione scritta da parte della piattaforma gestionale sinistri Scania e che siano state effettuate le fotografie del danno e vengano conservate le parti di veicolo danneggiate. Le fotografie e le parti danneggiate devono rimanere a disposizione dell'Assicuratore.

9.1.9 – Diritto di surroga della Società Assicuratrice

La Società ha facoltà di esercitare il diritto di surrogazione per le cifre erogate a titolo di indennizzo in caso di danni:

- a) causati o agevolati dal comportamento doloso dei dipendenti e/o familiari e/o collaboratori del Contraente e dalle persone incaricate alla guida del mezzo, delle riparazioni e/o custodia del mezzo, nonché dalle persone trasportate.
- b) recati al veicolo Assicurato dall'autista in caso di comportamento illegale di guida, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti oppure di sanzioni amministrative ed accessorie comminate in base agli art. 186 e/o 187 del Nuovo codice della Strada (D.lgs. n. 285/92) e sue successive modifiche ed integrazioni.

9.2 - Settore Furto e Rapina

9.2.1 – Franchigia

La franchigia si applica, per l'importo di volta in volta concordato, per ciascun veicolo e per ogni Sinistro. Il valore della Franchigia è indicato in Polizza. Nell'ipotesi di ritrovamento di oggetti, di cui la Società abbia acquisito la proprietà la Società è tenuta al rimborso della Franchigia applicata all'Indennizzo fino alla concorrenza dell'ammontare del ricavo ottenuto dalla vendita.

9.2.2 Raddoppio delle franchigie e degli scoperti

A seguito del verificarsi di un sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ad euro cinquemila, le franchigie e gli scoperti a carico del Contraente, indicate in polizza verranno applicati in misura doppia per i sinistri successivi al primo.

9.2.3 Rimborso spese di rimozione, recupero e parcheggio

In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza e successivo ritrovamento, la Società rimborsa i danni nella misura massima del 2% del valore commerciale del mezzo Assicurato, senza detrazione della franchigia eventualmente concordata.

I costi eccedenti il 2% del valore commerciale relativi al ripristino, sostituzione e recupero vengono rimborsati solo se sostenuti su espressa autorizzazione dell'Assicuratore.

9.2.4 - Bagagli riposti nel mezzo

Il rimborso è garantito sino ad un massimo di 1.000,00 euro;

9.2.5 - Mutamento delle circostanze

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio Assicurato, in modo tale che se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del Contratto, l'Assicuratore non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio.

La Società a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione del Contraente/Assicurato non può esigere che il minor Premio. È fatto salvo il diritto di recesso dell'Assicuratore.

9.2.6 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio; in caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

9.2.7 - Esclusione della garanzia

La garanzia non è operante qualora al momento del Sinistro:

- a) non siano state rispettate eventuali pattuizioni in merito all'utilizzo del veicolo;
- b) il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- c) il conducente si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del codice della strada;
- d) il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;

L'obbligo all'indennizzo permane nei confronti del Contraente e delle persone Assicurate, sempre che queste abbiano, senza colpa, ignorato le violazioni di cui ai punti **a)** e **d)** del presente paragrafo.

9.2.8 - Riparazione del veicolo senza autorizzazione dell'Assicuratore

Nel caso in cui l'ammontare del danno sia inferiore a quindicimila euro, sarà possibile procedere alla riparazione immediatamente dopo il sinistro anche senza perizia, a condizione di aver ottenuto l'autorizzazione scritta da parte della piattaforma gestionale sinistri Scania e che siano state effettuate le fotografie del danno e vengano conservate le parti di veicolo danneggiate. Le fotografie e le parti danneggiate devono rimanere a disposizione dell'Assicuratore.

9.2.9 – Diritto di surroga della Società Assicuratrice

La Società ha facoltà di esercitare il diritto di surrogazione per le cifre erogate a titolo di indennizzo in caso di danni:

- a) causati o agevolati dal comportamento doloso dei dipendenti e/o familiari e/o collaboratori del Contraente e dalle persone incaricate alla guida del mezzo, delle riparazioni e/o custodia del mezzo, nonché dalle persone trasportate.
- b) recati al veicolo Assicurato dall'autista in caso di comportamento illegale di guida, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti oppure di sanzioni amministrative ed accessorie comminate in base agli art. 186 e/o 187 del Nuovo codice della Strada (D.lgs. n. 285/92) e sue successive modifiche ed integrazioni.

9.3 - Kasko

9.3.1 – Franchigia

La Franchigia e gli scoperti si applicano, per l'importo e le percentuali di volta in volta concordate, per ciascun veicolo e per ogni Sinistro. L'entità dei presidi tecnici è indicato in Polizza.

9.3.2 - Raddoppio delle franchigie e degli scoperti

A seguito del verificarsi di un sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ad euro cinquemila, le franchigie e gli scoperti a carico del Contraente, indicate in polizza verranno applicati in misura doppia per i sinistri successivi al primo.

9.3.3 – Bagagli riposti nel mezzo

Il rimborso è garantito sino ad un massimo di 1.000,00 euro;

9.3.4 - Mutamento delle circostanze

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio Assicurato, in modo tale che se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del Contratto, l'Assicuratore non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio.

La Società a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione del Contraente/Assicurato non può esigere che il minor Premio. E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Assicuratore.

9.3.5 Assicurazione presso diversi Assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio; in caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

9.3.6 Esclusione della garanzia

La garanzia non è operante qualora al momento del Sinistro:

- a) non siano state rispettate eventuali pattuizioni in merito all'utilizzo del veicolo;
- b) il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- c) il conducente si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del codice della strada;
- d) il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;

L'obbligo all'indennizzo permane nei confronti del Contraente e delle persone Assicurate, sempre che queste abbiano, senza colpa, ignorato le violazioni di cui ai punti **a)** e **d)** del presente paragrafo.

9.3.7 - Riparazione del veicolo senza autorizzazione dell'Assicuratore

Nel caso in cui l'ammontare del danno sia inferiore a quindicimila euro, sarà possibile procedere alla riparazione immediatamente dopo il sinistro anche senza perizia, a condizione di aver ottenuto l'autorizzazione scritta da parte della piattaforma gestionale sinistri Scania e che siano state effettuate le fotografie del danno e vengano conservate le parti di veicolo danneggiate. Le fotografie e le parti danneggiate devono rimanere a disposizione dell'Assicuratore.

9.3.8 – Diritto di surroga della Società Assicuratrice

La Società ha facoltà di esercitare il diritto di surrogazione per le cifre erogate a titolo di indennizzo in caso di danni:

- a) causati o agevolati dal comportamento doloso dei dipendenti e/o familiari e/o collaboratori del Contraente e dalle persone incaricate alla guida del mezzo, delle riparazioni e/o custodia del mezzo, nonché dalle persone trasportate.
- b) recati al veicolo Assicurato dall'autista in caso di comportamento illegale di guida, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti oppure di sanzioni amministrative ed accessorie comminate in base agli art. 186 e/o 187 del Nuovo codice della Strada (D.lgs. n. 285/92) e sue successive modifiche ed integrazioni.

9.4 - Settore Garanzie Opzionali

Cristalli

9.4.1 Franchigia garanzia Cristalli

Fermi i limiti di indennizzo, la garanzia prevede una franchigia di euro 150,00 per interventi avvenuti al di fuori delle officine autorizzate Scania.

Infortuni

9.4.2 Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente per il Settore Infortuni del conducente

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Garanzia convoglio

9.4.3 Limite massimo di indennizzo

Limite massimo di indennizzo di euro 20.000,00 (o del valore commerciale al momento del sinistro se inferiore a tale importo).



DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 10 – Estensione territoriale per i Settori Incendio, Furto e Rapina, Kasko e Garanzie Opzionali

10.1 La copertura assicurativa si estende – se non diversamente concordato – **all'Europa in senso geografico**, ed in ogni caso al territorio di quegli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n° L192; pag. 3 del 31 .7.2003.

10.2. In caso di trasporto del veicolo via acqua la copertura assicurativa non viene meno qualora l'imbarco avvenga nei luoghi di operatività della copertura assicurativa. Qualora il luogo di destinazione si trovi al di fuori della zona di operatività della copertura, questa cessa con la conclusione della procedura di carico nel luogo di partenza in Europa.

Danni marittimi: per la durata dei trasporti marittimi nei limiti territoriali dell'Europa, intesa in senso geografico ad eccezione della Russia, Bielorussia e Ucraina.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 11 – Inizio e fine della copertura

11.1 - Inizio della copertura

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 della data indicata in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

11.2 - Durata

Il presente contratto assicurativo ha durata annuale con tacito rinnovo. In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata a/r spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata di un anno e così successivamente.

11.2.1 – Periodo di tolleranza

Qualora la disdetta sia stata inviata nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, l'Assicurazione cesserà di produrre i propri effetti alla scadenza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901, Il comma, del Codice Civile.

11.2.2 - Sospensione della garanzia

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente pagherà il premio.

11.3 - Fine della copertura

L'assicurazione termina alla scadenza annuale e comunque nel caso del venir meno per qualsiasi causa o motivo del rischio e/o dell'interesse Assicurato.

Art. 12 – Recesso

Se il contratto è stipulato con vincolo, il cliente non potrà esercitare il diritto di recesso senza la preventiva autorizzazione del vincolatario.

12.1 - Recesso dell'Assicuratore

Darag avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, con comunicazione da inviare per iscritto al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Piattaforma Gestione Sinistri dell'avviso di sinistro inoltrato dallo stesso Contraente.

12.2 – Recesso dell'Assicuratore per multipli contratti con medesimo Contraente

E' espressamente riconosciuta a Darag, nei casi sopra indicati, la facoltà di recedere contestualmente da tutti o da alcuni dei contratti in essere con il medesimo Contraente e stipulati sulla base delle garanzie di cui al presente documento.

12.3 - Recesso per Sinistro

La Società avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, con comunicazione da inviare per iscritto al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Piattaforma Gestione Sinistri Scania dell'avviso di sinistro inoltrato dallo stesso Contraente.

È espressamente riconosciuta alla Società, nei casi sopra indicati, la facoltà di recedere contestualmente da tutti o da alcuni dei contratti in essere con il medesimo Contraente e stipulati sulla base delle garanzie di cui al presente Set Informativo. Qualora Darag non ritenesse di esercitare il diritto di recesso, troverà, in ogni caso, applicazione il raddoppio dei presidi tecnici (scoperti e franchigie).

COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 13 – Pagamento del premio

Il premio annuo lordo, comprensivo della vigente imposta italiana sulle assicurazioni nella misura di legge, deve essere pagato in via anticipata all'Intermediario Assicurativo Scania Finance Italy S.p.A., mediante bonifico bancario. In caso di frazionamento trimestrale o semestrale del premio, non sono previsti interessi di frazionamento che possano determinare una maggiorazione del premio annuo lordo.

13.1 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

Art. 14 - Calcolo del premio garanzie Incendio, Furto e Rapina, Kasko

14.1 – Determinazione del premio

La quota di premio annuo lordo relativo alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Kasko viene determinata:

- applicando al premio base, calcolato in funzione della tariffa, la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti e degli aumenti di cui alla Tabella 1 ("Fattori di rischio") presenti nel caso concreto

e successivamente, sul premio così ottenuto,

- applicando la variazione in percentuale risultante dalla somma algebrica degli abbattimenti di cui alla Tabella 2 ("Opzioni di sicurezza") presenti nel caso concreto.

Tabella 1 e 2: Fattori di rischio

Tab. 1 - Fattori di Rischio	% Sc.-Mag.	Tab. 2 - Opzioni di Sicurezza	% Sc.-Mag.
Presenza Antifurto Satellitare	-10%	Presenza Contratto Riparazione & Manutenzione Light o Integrale	-5%
Conto proprio - Escluso Settore Costruzione	-10%	Adesione Driver Training Scania	-5%
Merci pericolose in ADR	+20%	Presenza dispositivo Scania C200 con pacchetto analisi o controllo	-5%
Motrici in allestimento isothermico (ATP)	+10%	Presenza di due apparati tra: ACC - ESP - LDW	-5%
Rimorchi in allestimento isothermico (ATP)	+20%	Nuova attività entro i primi 3 anni	+10%

❖ classificazione internazionale ADR.:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili);
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.);
- materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) ed è escluso il trasporto di sostanze radioattive;

14.2 – Variazione Fattori di rischio e/o Opzioni di sicurezza

Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto a Darag e/o all'Intermediario ogni variazione di uno o più degli elementi di cui alla Tabella n. 1 ("Fattori di rischio") e/o alla Tabella n. 2 ("Opzioni di Sicurezza").

14.3 – Ricalcolo del premio

A decorrere dall'annualità successiva a quella in cui il Contraente abbia proceduto alla comunicazione di cui sopra, il premio annuale verrà ricalcolato. In deroga all'art. 1897 del Codice Civile, Darag rinuncia al diritto di recesso ivi previsto.

14.4 – Dichiarazioni inesatte e/o incomplete

Le dichiarazioni inesatte e/o incomplete da parte del Contraente in merito ad una o più delle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della Tabella n. 2 ("Opzioni di sicurezza") rese senza dolo all'atto della stipula dell'Assicurazione o durante il corso della stessa, dalle quali derivi un aggravamento del rischio, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni il quale verrà, tuttavia, ridotto in misura proporzionale alla percentuale di riduzione del premio, della quale il Contraente ha indebitamente beneficiato in forza delle medesime.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto di Darag al premio per l'eventuale maggior rischio corso. Darag non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.

14.5 - Somma assicurata ai fini del calcolo del premio annuo lordo

Ai soli fini del calcolo del premio annuo lordo per i periodi assicurativi successivi al primo, la somma assicurata ai fini del calcolo del premio sarà quella risultante dai parametri di cui alla tabella qui di seguito riportata.

VEICOLI NUOVI

I rinnovo	II rinnovo	III rinnovo	IV rinnovo	V rinnovo	VI rinnovo
85%	70%	60%	50%	40%	25%

Non possono essere assicurati veicoli immatricolati da più di sette anni, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a otto anni.

VEICOLI USATI

I rinnovo	II rinnovo	III rinnovo	IV rinnovo
90%	85%	80%	75%

Dal quinto anno la somma assicurata resterà invariata.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

NORME APPLICATE IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il premio di polizza è determinato sulla base delle informazioni rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione e riportate in polizza. Il Contraente e/o l'Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche relative a tali informazioni intervenute in corso di contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, nonché la cessazione della assicurazione.

Art. 15.1 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto e Rapina, Kasko e rischi opzionali

I sinistri che rientrano nelle coperture assicurative Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni del Conducente dovranno essere segnalati telefonicamente ed immediatamente entro e non oltre tre giorni dalla data dell'evento dal Contraente / Utilizzatore a Scania Assistance (24h su 24h) al numero +39. 0461 996222, ed in orari di ufficio alla Piattaforma Gestione Sinistri Scania, numero +39. 02 58116301, nonché denunciati per iscritto entro tre giorni dalla data dell'evento a Darag Italia Spa a mezzo lettera raccomandata (anticipata via fax al numero +39.0258116409) presso la predetta Piattaforma Gestione Sinistri Scania, Via E. Lombardini 13, 20143 Milano.

Ogni denuncia di sinistro e comunque ogni comunicazione inerente al sinistro inviata in forma diversa da quanto sopra dovrà ritenersi come mai inviata, agli effetti di cui agli art. 1913 – 1915 c.c, con conseguente obbligo del Contraente di risarcimento dell'eventuale danno subito da SFI in relazione al mancato incasso dell'indennizzo assicurativo.

15.1.1 I danni per furto (sia totale che parziale), rapina, appropriazione indebita (o malversazione), incendio, esplosione o causati da animali selvatici devono essere denunciati alle autorità di Polizia.

15.1.2 In caso di sinistri con coinvolgimento di terzi dovranno essere indicate dal Contraente tutte le generalità ed i dati per l'identificazione dei veicoli terzi e dei rispettivi conducenti e/o proprietari e/o possessori.

L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data dell'evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Società, fatta eccezione per quelle di prima necessità.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle Autorità è fatto obbligo all'Assicurato il rilascio (con spese a carico dello stesso) dei seguenti documenti:

- a) estratto cronologico del veicolo;
- b) cancellazione al P.R.A. del veicolo;
- c) procura speciale a vendere a favore della Società;
- d) perdita di possesso del veicolo appositamente annotata sul Certificato di Proprietà;
- e) tutte le chiavi rilasciate dalla casa costruttrice in dotazione al veicolo;
- f) chiavi e/o dispositivi di avviamento degli antifurti elettronici e/o meccanici di riconoscimento e/o chiusura del veicolo, previsti dalla tipologia di antifurto installato;
- g) se sul veicolo è installato un antifurto, copia del certificato di installazione corredata da idonea documentazione fiscale; in caso di antifurto con localizzazione satellitare copia dell'ultimo collaudo disponibile, della certificazione di operatività nonché dei tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l'evento se tale servizio è supportato dal tipo di antifurto satellitare installato;
- h) fattura di acquisto del veicolo;
- i) dichiarazione da parte della Società di leasing con le indicazioni del residuo credito e modalità di pagamento richieste oppure "liberatoria" del pagamento direttamente nei confronti del cliente;
- j) documentazione riguardante la cancellazione di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà.

Il risarcimento per la Garanzia Kasko, laddove presente e in caso di collisione con altro veicolo, è subordinato alla presentazione del modello CAI in cui si evince la responsabilità della targa assicurata dalla Società. Qualora le chiavi del veicolo e/o altro dispositivo indicati ai punti e) e f) del presente articolo fossero stati smarriti l'Assicurato dovrà dare prova dell'avvenuta denuncia alle Autorità competenti in data antecedente al sinistro e di avere provveduto nei successivi cinque giorni alla loro sostituzione. La mancata consegna di anche uno solo dei dispositivi e dei documenti indicati ai punti e), f) e g) potrà comportare la perdita del diritto all'indennizzo ma sarà applicato uno scoperto del 40% del valore commerciale del veicolo in luogo delle franchigie o scoperti applicabili previsti in polizza, appendici e/o Condizioni Speciali. Resta inteso che in caso di rapina non è dovuto la consegna della chiave del veicolo.

15.2 – Documentazioni supplementari

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

15.3 – Valutazione dei danni e nomina dei periti

La società non è tenuta all'indennizzo in caso di mancata acquisizione da parte del Contraente/Assicurato del consenso della società prima di dare inizio alla riparazione e/o di disporre in altro modo del veicolo.

In deroga a questo, nel caso in cui l'ammontare del danno sia inferiore a 15.000 euro ed in caso di sinistro rientrante nella garanzia opzionale Cristalli, sarà possibile procedere alla riparazione immediatamente dopo il sinistro anche senza perizia, a condizione di aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Piattaforma Gestione Sinistri Scania, che siano state effettuate delle fotografie del danno e vengano conservate le parti del veicolo danneggiate, il tutto a disposizione dell'Assicuratore a sua semplice richiesta.

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie così come risultante dalla media delle quotazioni

riportate sulle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera). Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà della Società di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetustà al costo dei materiali di nuova fornitura, per i quali dovrà essere documentato l'acquisto avuto riguardo al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'iva ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore Assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una Società di Leasing e l'importo Assicurato sia comprensivo di IVA l'indennizzo liquidabile alla Società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'IVA solo nel caso di cessione del credito al locatario. **Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.**

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

- a) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 15.1 (Obblighi in caso di sinistro, modalità di denuncia - Documentazioni supplementari);
- b) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti c) e d) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

15.4 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta può altresì essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La richiesta può essere inviata con le medesime modalità anche a Scania Finance Italy. I riferimenti utili della Società e di Scania Finance Italy sono dettagliatamente riportati nel Glossario del presente Set Informativo, alle rispettive voci.

15.5 – Criteri di indennizzabilità garanzia infortuni

Avuto riguardo alla garanzia Infortuni del Conducente, a seguito dell'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato dovrà inviare, ad intervalli non superiori ai 30 giorni e sino alla guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia

cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sino indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana **In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità permanente.**

15.6 – Diritto all'indennizzo per il Settore Infortuni del conducente

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

15.7 – Pagamento dell'indennizzo

15.7.1 - Raddoppio delle franchigie e degli scoperti

Fatta eccezione per le garanzie opzionali e a pagamento Convoglio e Cristalli, a seguito del verificarsi di un sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ai 5.000 euro, le franchigie e gli scoperti, ivi compresi i relativi minimi a carico del Contraente, indicati in polizza, verranno applicati in misura doppia.

Il raddoppio delle franchigie e degli scoperti che precede troverà applicazione solo a seguito del verificarsi del primo sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore a 5000 euro.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della compagnia di recesso in caso di sinistro.

15.7.2 - Applicazione delle franchigie sugli allestimenti

Si precisa che, qualora in relazione ad una medesima motrice comprensiva di allestimento, in ragione delle stipule di due differenti contratti di leasing con SFI, dovessero essere emesse due differenti polizze di assicurazione da parte dell'impresa, l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e i limiti di indennizzo, troverà applicazione una sola volta, considerandosi la motrice ed il relativo allestimento come un unico veicolo Assicurato.

15.7.3 - Accertata l'operatività delle garanzie e concordato il danno con il Centro Servizi Liquidativi, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti di cui all' articolo 15.1.2 la Società ha l'obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo l'esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all'ipotesi che il bene Assicurato sia un autoveicolo.

Art. 15.8 – Infortuni del conducente: Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni

Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società, presso la Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle

Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

15.9 – Recupero

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 16 – Trasferimento di proprietà del veicolo

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo o cessazione del rischio seguito da distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo Assicurato.

In caso di sinistro avvenuto successivamente a cambio di proprietà non comunicato del mezzo Assicurato, non si procederà ad alcun risarcimento.

16.1 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

16.2 – Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto competente l'autorità giudiziaria di Milano.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami dell'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Portfolio Risk Management - Legal & Collection, Via Lombardini 13, 20143 Milano; telefono n. 02 58116 1 e fax n. 02 58116 666; indirizzo e-mail gestione.reclami@scania.it). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (il cui elenco è pubblicato sul sito sopra indicato), oppure chiedere all'intermediario.

NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO

Art. 1892 c.c	<p>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.</p> <p>L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza</p>
Art. 1893 c.c.	<p>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</p> <p>Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>
Art. 1898 c.c.	<p>Aggravamento del rischio</p> <p>Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.</p> <p>L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.</p> <p>Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.</p> <p>Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>
Art. 1907 c.c.	<p>Assicurazione parziale</p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>

Art. 1910 c.c.	<p>Assicurazione presso diversi Assicuratori</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.</p> <p>Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.</p> <p>L'Assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori</p>
Art. 1913 c.c.	<p>Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro</p> <p>L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.</p> <p>Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>
Art. 1915 c.c.	<p>Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio</p> <p>L'Assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.</p> <p>Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>
Art. 2952 c.c.	<p>Prescrizione in materia di assicurazione</p> <p>Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto</p>
Art. 129 Codice delle Assicurazioni.	<p>Soggetti esclusi dall'assicurazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: <ol style="list-style-type: none"> a. i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

	<p>c. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).</p>
<p>Art. 149 Codice delle Assicurazioni.</p>	<p>Procedura di risarcimento diretto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito da terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. <p>In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.</p>
<p>Art. 150 Codice delle Assicurazioni.</p>	<p>Procedura di risarcimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: <ol style="list-style-type: none"> a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

	<p>2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.</p> <p>3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.</p>
<p>Art. 642 Codice Penale.</p>	<p>Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona</p> <p>Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un Assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>
<p>Art. 129 Codice della strada</p>	<p>Sospensione della patente di guida</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo. (3)



GLOSSARIO

Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:

ACC

Dispositivo che aiuta il conducente a mantenere una distanza in tempo costante dai veicoli che lo precedono e avvisa se questa si riduce all'improvviso. La distanza in tempo preferita può essere definita in cinque passaggi, le cui impostazioni sono indicate nello strumento principale.

ADR

ADR è l'acronimo di "Accord Dangereuses Route", sintesi di "Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", ovvero "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada". Con esso vengono regolamentati: la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.

ANTIFURTO SATELLITARE

Tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di tele-sorveglianza.

APPARECCHIO GESSATO

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

ASSICURATO

In termini generali, l'Assicurato è il soggetto esposto al Rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l'Assicurato è il titolare dell'interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell'immobile Assicurato contro l'incendio). L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società si impegna a indennizzare il Danno verificatosi fino a concorrenza del Valore assoluto, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (Valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta Regola proporzionale.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO

Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in Polizza sia il Valore Assicurato, che rappresenta massimo dell'Indennizzo ottenibile dalla Società, sia il valore delle cose assicurate (Valore assicurabile). Se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in Polizza, l'Indennizzo viene ridotto secondo la Regola proporzionale.

ATP

A.T.P. è l'acronimo di "Accord Transport Perissable", sintesi di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti". La normativa ATP impone un sistema di regole per la costruzione degli allestimenti isotermitici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata e le relative prescrizioni per gli utilizzatori.

BENEFICIARIO

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi il rischio Assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'Assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell'assicurazione cauzioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle Condizioni generali.

CONDUCENTE

La persona fisica che si trova alla guida del veicolo, purché dotato della necessaria autorizzazione.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il Contratto di assicurazione con l'Assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

CONTRATTO

Il contratto di assicurazione con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un Sinistro.

CONTRATTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCANIA LIGHT

Prevede i principali interventi di riparazione abbinati al programma di manutenzione e all'estensione della garanzia sulla catena cinematica e copre inoltre la riparazione di tutti i componenti della catena cinematica e i principali organi ad essa collegati. Sono comprese la manodopera necessaria e le relative parti di ricambio Scania. Il contratto di manutenzione e riparazione garantisce assistenza sul Veicolo in qualsiasi paese della EU (Comunità Europea) a condizione che si tratti di lavori previsti dal contratto e che l'intervento venga effettuato da officine autorizzate SCANIA. Il contratto risponde anche di eventuali assistenze richieste su strada, e/o eventuale traino presso la prima officina autorizzata SCANIA. La validità massima temporale di tale contratto è di 5 anni dalla data di prima immatricolazione Veicolo e la validità chilometrica massima è di 900.000 km.

CONTRATTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCANIA INTEGRALE

Rispetto al contratto Light prevede un più ampio ventaglio di riparazioni, sempre abbinato al programma di manutenzione e all'estensione della garanzia sulla catena cinematica. Questo contratto include le riparazioni di qualsiasi componente meccanico danneggiatosi a seguito di una normale usura ed un utilizzo corretto, secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione. Sono comprese la manodopera necessaria e le relative parti di ricambio Scania. Il contratto di manutenzione e riparazione garantisce assistenza sul Veicolo in qualsiasi paese della EU (Comunità Europea) a condizione che si tratti di lavori previsti dal contratto e che l'intervento venga effettuato da officine autorizzate SCANIA. Il contratto risponde anche di eventuali assistenze richieste su strada, e/o eventuale traino presso la prima officina autorizzata SCANIA. La validità massima temporale di tale contratto è di 5 anni dalla data di prima immatricolazione Veicolo e la validità chilometrica massima è di 900.000 km.

DANNO

Pregiudizio subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (Terzo danneggiato) in conseguenza di un Sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

DAY HOSPITAL

La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

DEGRADO

Diminuzione del valore Assicurato, applicato in percentuale sul valore indicato nella fattura di acquisto del veicolo nuovo, se disponibile, oppure sul valore a nuovo stimato, se la fattura di acquisto del veicolo nuovo non è disponibile. La proporzione di degrado è calcolata come rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore a nuovo, inteso come valore d'acquisto a nuovo del veicolo.

DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)

Si ha diminuzione del Rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'Assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un Premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DISDETTA

Comunicazione che il Contraente deve inviare all'Assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal Contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

DARAG

Vedi alla voce Impresa.

EBBREZZA:

Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

ESP

Dispositivo che fornisce al conducente un supporto attivo nelle situazioni più insidiose, quando si presenta il rischio di ripiegamento in due, slittamento o ribaltamento.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

FRANCHIGIA/SCOPERTO

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'Assicuratore facendo sì che una parte del Danno rimanga a carico dell'Assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si

applica sulla Somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

GUERRA

Si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.

IMPRESA

DARAG Italia S.p.A.
Sede Legale e Direzione:
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano
darag@legalmail.it
www.darag.it

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Imposta che si applica ai Premi versati dai Contraenti. Essa varia dal 2,50% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto).

INABILITA' TEMPORANEA

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

INDENNIZZO

Somma dovuta dall'Assicuratore a titolo di riparazione del Danno subito da un proprio Assicurato a seguito di un Sinistro.

INFORTUNIO

È un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. I caratteri essenziali dell'infortunio indennizzabile devono sempre coesistere e si possono così sintetizzare: fortuito, sta ad indicare il carattere accidentale dell'evento; violento, esprime il modo repentino di manifestarsi sull'organismo; esterno, deve provenire dal mondo esterno all'organismo umano.

INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (DECORRENZA DELLA GARANZIA)

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

INTERMEDIARIO

Vedi alla voce Scania Finance Italy S.p.A.

INVALIDITA' PERMANENTE

Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la propria attività lavorativa (cui può eventualmente conseguire una perdita di reddito) nonché dell'integrità psicofisica, a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico).

ISTITUTO DI CURA

Ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità e in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

IVASS

Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

LDW

Dispositivo che, prevedendo l'avviso del cambio di corsia aiuta il conducente a mantenersi entro i limiti della carreggiata anche nelle corsie più strette sulle autostrade.

MASSIMALE

Somma massima liquidabile dall'Assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un Valore assicurabile.

PACCHETTO ANALISI

Abbonamento al Portale Italscania S.p.a. che, tramite l'interfaccia Scania Communicator 200, consente il monitoraggio delle prestazioni dei veicoli, lo stile di guida degli autisti e le eventuali anomalie tecniche.

PACCHETTO CONTROLLO

Oltre ai servizi del Pacchetto Analisi di cui alla relativa definizione, consente la localizzazione satellitare dei veicoli e le rotte percorse dai medesimi.

PARTI

Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Società.

PERIODO ASSICURATIVO

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

PERITO

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito Ruolo tenuto dalla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

PIATTAFORMA GESTIONE SINISTRI SCANIA

Struttura organizzativa di supporto dedicata alla gestione dei sinistri.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un Contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'Assicuratore e consegnata al Contraente.

PREMIO

Il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal Contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del Terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

PROGRAMMA DI TRAINING SCANIA

Il programma di training per autisti Scania è un servizio personalizzato che varia a seconda della tipologia di veicoli e della tipologia di business.

QUIETANZA

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'Assicuratore rilascia quietanza del pagamento del Premio da parte del Contraente; l'Assicurato o il Terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del Sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'Indennizzo spettante all'Assicurato non corrisponde all'intero ammontare del

danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore Assicurato e valore della cosa al momento del Sinistro.

RISCHI ESCLUSI

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'Assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell'evento dannoso (ad esempio, nell'assicurazione incendio, l'esclusione dell'incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell'assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del Contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'Assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

SCANIA COMMUNICATOR 200

Unità di registrazione e comunicazione che è possibile montare a bordo dei vostri veicoli (Communicator 200).

SCANIA FINANCE ITALY S.p.A.

Scania Finance Italy S.p.A. è una società d'intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 e nella sezione "D" del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 con numero di iscrizione D000229517.

SFI

Vedi alla voce Scania Finance Italy S.p.A.

SINISTRO

Il verificarsi del Rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall'incendio che colpisce la cosa assicurata).

SOCIETA' (IMPRESA DI ASSICURAZIONE)

La società Darag Italia S.p.A. con sede in Via Lorenzini, 4 - 20139 Milano

SOPRASSICURAZIONE

Si verifica Soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore Assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la Soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'Assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE)

Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore Assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

SURROGA

Nelle assicurazioni contro i danni, per surrogazione dell'Assicuratore si intende il diritto dell'Assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'Assicuratore può rinunciare per contratto alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'Assicurato verso il terzo responsabile.

TERZO DANNEGGIATO

Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'Assicuratore.

TRASPORTATO

La persona fisica che si trova a bordo del veicolo.

VALORE A NUOVO

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del Sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L'assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

VALORE ASSICURABILE

Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo Assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il Valore Assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello Assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale euro 200.000,00 viene assicurata solo per euro 150.000,00), nel qual caso si verifica il fenomeno della Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del Danno, comporta l'applicazione della cosiddetta Regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello Assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale euro 200.000,00 viene assicurata per euro 250.000,00), si verifica il fenomeno della Soprassicurazione.

VALORE ASSICURATO

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore Assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della Soprassicurazione.

VEICOLO/VEICOLI:

Si intendono i veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di SFI in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, nuovi od usati.